

21_34_1_DPR_141_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2021, n. 0141/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei contributi per la realizzazione di interventi volti al contrasto del fenomeno della solitudine di cui all'articolo 8, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali) e per la promozione dell'invecchiamento attivo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 14 novembre 2014, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 15 ottobre 2020, n. 18 (Contrasto alla solitudine e Promozione dell'invecchiamento attivo) ai sensi della quale la Regione:

- affronta e contrasta il fenomeno della solitudine, intendendo con tale termine ogni fenomeno di esclusione, disconnessione e marginalizzazione sociale e civile per origini o cause collegate alla condizione personale anagrafica, sociosanitaria, economica o culturale e promuove la stesura di progetti e la valorizzazione di esperienze volte a comprendere e a prevenire l'emergere di tali fenomeni;
- riconosce e valorizza il ruolo delle persone anziane nella comunità, promuove la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale, facilitando percorsi di autonomia e di benessere sia fisico che mentale e sociale e sostiene l'invecchiamento attivo, inteso come un processo che valorizza la persona come risorsa, rendendola protagonista del proprio futuro;

DATO ATTO che, annualmente, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22, è autorizzata la spesa di 80.000 euro a carico del capitolo 4470 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale con la denominazione "Programma di interventi in materia di promozione dell'invecchiamento attivo";

RICHIAMATA la legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali) e, in particolare, l'articolo 8, comma 6 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi ai Comuni, alle Aziende sanitarie, a enti e associazioni per la realizzazione di interventi volti al contrasto del fenomeno della solitudine di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo);

DATO ATTO che, per le finalità di cui alla legge regionale 6 novembre 2020, n. 22, articolo 8, comma 6 è destinata una spesa di 100.000 euro a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022;

ATTESO che la legge regionale 6 novembre 2020, n. 22, articolo 8, comma 7 prevede l'adozione di un regolamento per disciplinare i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di contributo, di determinazione, di concessione e di erogazione dei contributi, nonché di rendicontazione della spesa;

RICHIAMATA la delibera di giunta regionale n. 773 del 21 maggio 2021 con la quale è stato adottato in via preliminare il regolamento concernente criteri e modalità di concessione di contributi ai Comuni, alle Aziende sanitarie, a enti e associazioni per la realizzazione di interventi volti al contrasto del fenomeno della solitudine di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo), previsti dall'articolo 8, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), e alla promozione dell'invecchiamento attivo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22;

DATO ATTO che nella citata delibera è stato richiesto ai sensi di legge il parere del Consiglio delle Autonomie Locali;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali con deliberazione di cui all'estratto verbale n. 19/2021, riferito alla riunione n. 11 del 21 giugno 2021;

PRESO ATTO che con delibera di Giunta regionale n. 1070 del 9 luglio 2021 è stato approvato in via definitiva il "Regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei contributi per la realizzazione di interventi volti al contrasto del fenomeno della solitudine di cui all'articolo 8, comma 6, della legge

regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali) e per la promozione dell'invecchiamento attivo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo);

RILEVATO che con la sopra citata delibera non è stata approvata la modulistica prevista all'articolo 4, comma 1, utile ai fini della presentazione della domanda dei contributi di cui trattasi e che, pertanto, la stessa è stata successivamente ritirata con delibera di Giunta regionale n. 1258 del 6 agosto 2021 che, contestualmente ha approvato in via definitiva il Regolamento unitamente alla modulistica quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1258 del 6 agosto 2021;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei contributi per la realizzazione di interventi volti al contrasto del fenomeno della solitudine di cui all'articolo 8, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali) e per la promozione dell'invecchiamento attivo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo)", nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA